



Statuto

Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti Eni

Approvato dalle Parti Istitutive il 19 gennaio 2022

INDICE

Titolo I – Costituzione – Denominazione – Sede e Durata del Fondo	4
Art. 1 - Costituzione e scopo.....	4
Art. 2 - Sede	4
Art. 3 - Durata.....	4
Titolo II – Iscrizione e Rapporto associativo	4
Art. 4 - Soggetti aventi diritto all’iscrizione	4
Art. 5 - Modalità e termini per l’iscrizione al FISDE.....	5
Art. 6 - Diritti e doveri.....	6
Art. 7 - Sanzioni.....	6
Art. 8 - Scioglimento del rapporto associativo	6
Titolo III – Finanziamento	7
Art. 9 - Finanziamento	7
Art. 10 - Versamento dei contributi	7
Titolo IV – Prestazioni	8
Art. 11 - Decorrenza dell’assistenza	8
Art. 12 - Prestazioni	8
Art. 13 - Erogazioni delle prestazioni.....	9
Art. 14 - Reclami	9
Titolo V – Governance	9
Capo I – Disposizioni generali	9
Art. 15 - Organi del FISDE	9
Capo II – Dell’Assemblea dei Delegati	10
Art. 16 - Composizione	10
Art. 17 – Compiti e funzioni.....	10
Capo III – Del Consiglio di Amministrazione	11
Art. 18 - Composizione	11
Art. 19 - Compiti e funzioni.....	12
Capo III – Del Presidente	13
Art. 20 – Elezione.....	13
Art. 21 - Compiti e funzioni.....	13
Capo IV – Dei Comitati Consiliari	13

Art. 22 - Composizione	13
Art. 23 - Compiti e funzioni.....	13
Capo V – Del Collegio Sindacale	13
Art. 24 - Composizione	13
Art. 25 - Compiti e funzioni.....	14
Capo VI – Del Responsabile del Fondo	14
Art. 26 - Ruolo e funzioni.....	14
Art. 27 - Incompatibilità.....	14
Titolo VI – Gestione finanziaria e patrimoniale	14
Art. 28 - Preventivo e rendiconto annuale	14
Art. 29 - Bilancio Tecnico attuariale	15
Art. 30 - Patrimonio del Fondo	15
Titolo VII – Disposizioni finali.....	15
Art. 31 - Modifiche statutarie	15
Art. 32 - Scioglimento del FISDE	15
REGOLAMENTO ELETTORALE	16

TITOLO I – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA DEL FONDO

Art. 1 - Costituzione e scopo

1.1 Il Fondo Integrativo Sanitario Dirigenti delle Società del Gruppo Eni (di seguito denominato FISDE), costituito con atto del Notaio Andreottola di Milano del 30 giugno 1978, repertorio n. 252575/1970, è un'associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e segg. c.c. che eroga in favore dei propri iscritti prestazioni integrative sociosanitarie e prestazioni assistenziali come previste dalle Parti Istitutive¹.

1.2 Le Parti Istitutive del FISDE sono l'Eni S.p.A. (di seguito anche Eni) ed il Coordinamento Rappresentanza Sindacale Aziendale dei Dirigenti del Gruppo Eni.

1.3 Il FISDE opera con gli organi, l'ordinamento ed i servizi stabiliti dal presente Statuto e non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Sede

La sede legale del FISDE è a S. Donato Milanese - Via F. Maritano 26, Palazzo Uffici Eni.

Art. 3 - Durata

La durata del FISDE è stabilita sino al 2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, con accordo tra le Parti Istitutive.

TITOLO II – ISCRIZIONE E RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 - Soggetti aventi diritto all'iscrizione

4.1 Possono iscriversi al FISDE, in qualità di Soci, con diritto all'assistenza anche per il nucleo familiare quale definito all'art. 4.3:

a) i Dirigenti in servizio presso Eni S.p.A. e le Società del Gruppo - intendendosi per tali quelle controllate, direttamente e indirettamente dall'Eni, ai sensi dell'art. 2359 n. 1 e 2 Cod. Civile - nonché le Fondazioni di cui Eni S.p.A. sia unico fondatore (di seguito Fondazioni). I Dirigenti in servizio all'estero o in aspettativa possono optare per la sospensione dell'iscrizione al FISDE per sé stessi e i familiari per il periodo di permanenza all'estero o di aspettativa ovvero mantenere l'iscrizione al FISDE per i soli familiari residenti in Italia. Ai fini del presente articolo, sono assimilati ai dirigenti in servizio anche gli amministratori con deleghe delle citate società;

b) i Dirigenti pensionati il cui ultimo rapporto di lavoro sia intercorso con qualifica di dirigente con Eni S.p.A., le Società del Gruppo e le Fondazioni, per un periodo non inferiore a un anno ed iscrizione al FISDE nello stesso periodo e a condizione che non vi sia stata alcuna interruzione nell'iscrizione al FISDE nel periodo intercorso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il pensionamento, fatti salvi i termini previsti dagli artt. 5.4 e 5.5.

La stessa regola si applica ai Dirigenti pensionati provenienti da altro Fondo ed il cui ultimo rapporto di lavoro sia intercorso con una società entrata a far parte del Gruppo Eni successivamente al pensionamento. Possono altresì iscriversi ai sensi della presente lettera b), gli amministratori con deleghe che, al momento della cessazione dall'incarico, siano titolari di trattamento pensionistico e abbiano maturato periodi di iscrizione al Fondo ai sensi della precedente lettera a) aggiuntivi rispetto a quelli maturati durante l'incarico di amministratore;

c) gli ex Dirigenti di Eni S.p.A., delle Società del Gruppo e delle Fondazioni i quali, a seguito della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prima del pensionamento ovvero di accordo conciliativo tra le parti del rapporto di lavoro, si trovino:

¹ La tutela dell'assistenza sanitaria integrativa prevista dall'art. 18-bis del CCNL 30.7.2019 per i dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi è assicurata ai dirigenti di Eni S.p.A., delle Società del Gruppo e delle Fondazioni, attraverso il FISDE, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 dell'accordo Confindustria - Intersind - ASAP e F.N.D.A.I. del 9.12.1981.

1. in regime di prosecuzione volontaria del versamento dei contributi previdenziali all'INPS;
 2. in attesa della decorrenza pensionistica, avendo già raggiunto i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia e a condizione che la società si impegni a pagare al FISDE i contributi di sua competenza e che il Socio non presti attività di lavoro subordinato fino al momento del percepimento della pensione;
 3. in periodo di preavviso retribuito con versamento dei contributi previdenziali all'INPS;
- d)** i titolari di pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità dei Soci di cui alle lett. a), b), c) ed e);
- e)** il Responsabile del Fondo in carica indipendentemente dalla propria categoria lavorativa ai sensi dell'art. 2095 c.c.. Il Responsabile può altresì iscriversi:
1. ai sensi della lett. b) a condizione che consegua il diritto alla pensione nel periodo di esercizio dell'incarico di Responsabile del Fondo;
 2. ai sensi della lett. c) qualora ricorrano le condizioni previste dalla medesima lettera.
- 4.2** Il Socio di cui alla lettera a) ed e) dell'art. 4.1 può iscrivere al FISDE i componenti del proprio nucleo familiare, come definito all'art. 4.3, ovvero modificarne la composizione, fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o di cessazione dall'incarico di Responsabile. Gli altri Soci non hanno diritto a iscrivere nuovi familiari dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
- 4.3** I componenti del nucleo familiare del Socio, come di seguito individuati, possono essere iscritti al FISDE, con diritto alle prestazioni sociosanitarie integrative:
- a)** il coniuge, anche se legalmente separato, purché non sia intervenuta sentenza di divorzio;
 - b)** la persona con la quale è costituita unione civile ovvero il convivente di fatto che risulti nel certificato di stato di famiglia, in alternativa al coniuge, come sopra definito;
 - c)** i figli di età inferiore ai 18 anni e i minori in affidamento preadottivo o temporaneo, purché fiscalmente a carico e in presenza di adeguata certificazione;
 - d)** i figli di età superiore ai 18 anni e fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 30 anni di età, purché non siano coniugati e non percepiscano redditi propri complessivi superiori al massimale insindacabilmente fissato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato nel sito internet del FISDE;
 - e)** i figli senza alcun limite di età, che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta permanente impossibilità di svolgere un proficuo lavoro, purché non percepiscano redditi propri complessivi superiori al massimale insindacabilmente fissato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato nel sito internet del FISDE;
 - f)** gli ascendenti a carico del Socio, intendendosi per tali coloro che abbiano superato l'età pensionabile, ovvero siano titolari di pensione di invalidità o, comunque, riconosciuti inabili permanenti al lavoro e non percepiscano redditi propri complessivi superiori al massimale insindacabilmente fissato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato nel sito internet del FISDE.

Art. 5 - Modalità e termini per l'iscrizione al FISDE

5.1 L'iscrizione al FISDE è volontaria e si perfeziona mediante la sottoscrizione di una Scheda di Ammissione con la quale l'interessato prende atto delle finalità del FISDE stesso, dichiara di accettare incondizionatamente le norme dello Statuto e, in particolare, gli accordi collettivi di cui all'art. 9.4 nonché l'entità e le modalità di erogazione delle prestazioni ai sensi degli artt. 12 e 13. Copia della scheda dovrà essere inviata a cura dell'interessato alla Società datrice di lavoro. A corredo della Scheda di Ammissione, l'interessato, in relazione alla propria condizione, dovrà allegare la seguente documentazione:

- a)** certificato di stato di famiglia, ovvero l'autocertificazione ove prevista dalla normativa;
- b)** dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti di assistibilità in capo agli eventuali figli di età superiore a 18 anni, agli ascendenti a carico o al convivente secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- c)** copia della domanda di pensionamento all'INPS.

L'adesione è perfezionata solo a seguito di verifica da parte del Responsabile del Fondo del corretto invio della scheda e di tutta la documentazione necessaria.

5.2 L'iscrizione al FISDE da parte dei Dirigenti neo-assunti o neo-promossi e del loro nucleo familiare dovrà essere effettuata entro un anno dalla nomina o dall'assunzione. Il medesimo termine trova applicazione per il Responsabile del Fondo con decorrenza dal momento dell'attribuzione dell'incarico.

5.3 I Dirigenti in servizio all'estero o in aspettativa, che abbiano a suo tempo optato per la sospensione dell'iscrizione al FISDE, dovranno presentare domanda di riattivazione dell'iscrizione entro 180 giorni dalla data del rientro in Italia o dall'aspettativa.

5.4 I Dirigenti pensionati di cui alla lettera b) dell'art. 4.1 dovranno presentare a pena di decadenza domanda di iscrizione entro 180 giorni dalla cessazione dal servizio.

5.5 Gli ex Dirigenti di cui alla lettera c) dell'art. 4.1 dovranno presentare domanda di iscrizione entro 180 giorni dalla cessazione dal servizio o, se successiva, dalla definizione dell'accordo di conciliazione. Gli ex-Dirigenti di cui alla lettera c) possono chiedere l'iscrizione ai sensi della lettera b) quando raggiungono la pensione a condizione che, a pena di decadenza, presentino la domanda entro 180 giorni dalla data del pensionamento.

5.6 I titolari di pensione di cui alla lettera d) dell'art. 4.1 dovranno presentare, a pena di decadenza, domanda di iscrizione entro 180 giorni dalla data di decesso del Socio.

5.7 Il Responsabile del Fondo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 4.1, lettera e), numero 1 dovrà presentare, a pena di decadenza, domanda di iscrizione entro 180 giorni dalla data di cessazione dall'incarico. Il Responsabile del Fondo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 4.1, lettera e), numero 2 dovrà presentare domanda di iscrizione entro 180 giorni dalla cessazione dal servizio o, se successiva, dalla definizione dell'accordo di conciliazione.

5.8 All'inizio di ogni anno il FISDE, qualora continuino a ricorrerne i presupposti, provvederà alla reinscrizione automatica del nucleo familiare del Socio nella medesima composizione dell'anno precedente, salvo variazioni che il Socio stesso è tenuto a segnalare tempestivamente.

Art. 6 - Diritti e doveri

6.1 Gli Iscritti hanno diritto a fruire delle prestazioni del FISDE nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento e dal Tariffario delle prestazioni emanati dal Consiglio di Amministrazione e pubblicati nell'area riservata del sito internet del Fisde.

6.2 La partecipazione all'organizzazione ed alla gestione dell'attività del FISDE spetta ai Soci e ad Eni che la esercitano, a norma del Titolo V del presente Statuto, rispettivamente attraverso propri rappresentanti di cui all'art. 15.3.

6.3 Tutti gli iscritti sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Amministrazione del FISDE nonché ad adottare comportamenti e ad osservare principi morali ed etici che non arrechino danni materiali o morali al FISDE stesso.

Art. 7 - Sanzioni

7.1 In caso di infrazione da parte del Socio delle norme del presente Statuto o di infedele dichiarazione relativa all'iscrizione al FISDE del nucleo familiare di cui all'art. 4.3, il Consiglio di Amministrazione adotterà a suo insindacabile giudizio gli opportuni provvedimenti, fino all'esclusione degli stessi.

7.2 Nei confronti dei Soci o degli Iscritti che adottino condotte irrispettose e/o offensive nei confronti del FISDE e/o del suo personale, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'adozione di una formale censura. La comunicazione di due provvedimenti di censura nell'arco di un triennio determina automaticamente l'esclusione del Socio o dell'Iscritto.

Art. 8 - Scioglimento del rapporto associativo

8.1 Il Socio può recedere dal rapporto associativo con il FISDE dandone comunicazione tempestiva a mezzo lettera raccomandata r.r. o PEC che avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data della comunicazione.

8.2 Il Socio di cui alla lettera a) dell'art. 4.1 e il suo nucleo familiare decadono automaticamente dall'iscrizione al FISDE per effetto e dalla data della cessazione del suo rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo ovvero per dimissioni, anche per giusta causa, ed è preclusa qualunque ipotesi di successiva prosecuzione o rinnovo del rapporto associativo. A tal fine, la Società datrice di lavoro sarà tenuta a comunicare tempestivamente al FISDE e, comunque, non oltre 90 giorni, l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro. Il Socio di cui alla lettera e) dell'art. 4.1 e il suo nucleo familiare – salvo quanto previsto ai numeri 1 e 2 della medesima lettera – decadono dall'iscrizione al FISDE per effetto della cessazione dell'incarico di Responsabile del Fondo al termine dell'esercizio finanziario in corso.

8.3 Nel caso in cui la società (o il ramo d'azienda della società) cui sono o erano dipendenti i Soci sia ceduta a terzi, nonché ogniqualvolta la suddetta società (o il ramo d'azienda della società) cessi di far parte del Gruppo Eni come definito alla lettera a) dell'art. 4.1, la partecipazione al FISDE da parte dei Soci, a qualunque categoria appartengano, o dei loro aventi causa, cessa al termine dell'anno in corso.

8.4 Con riferimento al punto 8.3, la società uscita dal Gruppo o la società acquirente della società o del ramo di azienda della società cui sono o erano dipendenti i Soci, può richiedere il mantenimento dell'iscrizione pro tempore al FISDE dei suddetti Soci e dei relativi nuclei familiari iscrivibili.

Tale richiesta dovrà essere valutata e approvata ad insindacabile giudizio delle Parti Istitutive del FISDE, con specifico accordo tra le stesse. L'accordo identificherà i termini e le condizioni dell'eventuale permanenza nel Fondo e, in particolare, specificherà i soggetti titolari degli obblighi contributivi e la possibilità per la società (o il ramo di azienda della società) ceduta di procedere a nuove iscrizioni ai sensi dell'art. 4.1.

Il Consiglio di Amministrazione del FISDE, preso atto dell'accordo alla prima seduta utile, procederà a comunicarlo alla società richiedente. Il mantenimento dell'iscrizione al FISDE si perfezionerà solo a seguito della formale comunicazione di adesione alle previsioni dell'accordo da parte della società richiedente.

8.5 In caso di inosservanza alle disposizioni dello Statuto e/o del Regolamento del FISDE, nonché quando sono arrecati danni materiali o morali al FISDE stesso, è compito del Consiglio di Amministrazione deliberare l'esclusione dell'Isritto e a tal fine potrà disporre i controlli che riterrà necessari.

8.6 Sia in caso di recesso, che di decadenza o di esclusione dal FISDE, l'Isritto non ha diritto al rimborso dei contributi associativi già versati.

TITOLO III – FINANZIAMENTO

Art. 9 - Finanziamento

9.1 Il FISDE provvede ai propri scopi istituzionali con:

- a)** i contributi versati dalle Società del Gruppo Eni e dalle Fondazioni per tutte le categorie di Soci di cui all'art. 4.1;
- b)** i contributi versati dai Soci di cui all'art. 4.1 per sé stessi e per il proprio nucleo familiare;
- c)** gli eventuali rendimenti delle somme amministrate;
- d)** i contributi *ad hoc* per specifiche provvidenze;
- e)** i proventi straordinari di qualsiasi specie;
- f)** gli interessi di mora sui contributi.

9.2 I contributi dovuti dalle Società sono versati su base individuale per ciascun Socio di cui all'art. 4.1. Le Società che entrano a far parte del Gruppo Eni nel corso dell'anno sono tenute al versamento dei contributi in misura proporzionale al numero dei mesi o frazioni di mese per i quali è operante l'assistenza del FISDE.

9.3 I contributi dovuti dagli Isritti constano di una quota per ciascun Socio di cui all'art. 4.1 e di una quota per ogni componente del nucleo familiare di cui all'art. 4.3.

9.4 La misura dei contributi a carico delle Società e degli Isritti è stabilita con accordo tra le Parti Istitutive anche sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione.

9.5 Lo stesso accordo determina una specifica quota *pro capite* per i familiari assistibili del Dirigente in servizio all'estero che abbia richiesto l'iscrizione al FISDE per i soli familiari residenti in Italia.

Art. 10 - Versamento dei contributi

10.1 Le Società effettuano il versamento al FISDE dei contributi a proprio carico:

- in acconto, entro il 31 gennaio di ciascun anno per un importo pari al 50% dei contributi complessivamente versati dalla Società nell'anno precedente;
- a saldo, entro il 31 maggio dello stesso anno sulla base del numero dei Soci iscritti al 1° gennaio dello stesso anno, al netto di quanto versato in primo acconto.

10.2 Per eventuali nuovi soci iscritti nel corso dell'anno, le Società effettuano il versamento pro-rata a saldo, entro il 30 novembre dello stesso anno.

10.3 Le Società che entrano a far parte del Gruppo Eni nel corso dell'anno effettuano il versamento dei contributi a proprio carico:

- in acconto, entro tre mesi dalla data di ingresso nel Gruppo stesso, sulla base del numero dei Soci iscritti entro tale data;
- a saldo, entro il termine del 30 novembre dalla suddetta data di ingresso.

10.4 I contributi a carico dei Soci di cui alla lettera a) dell'art. 4.1 e del rispettivo nucleo familiare assistibile saranno trattenuti in quote trimestrali sulle competenze retributive dei Soci stessi relative ai mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre e versati dalle Società e dalle Fondazioni al FISDE.

10.5 I contributi a carico dei Soci di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4.1, dei Soci in servizio all'estero o in aspettativa e dei rispettivi nuclei familiari saranno versati in due rate con scadenza, rispettivamente, al 31 gennaio e al 30 giugno di ciascun anno, nei modi che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

10.6 Per i Soci che si iscrivano al FISDE in corso d'anno, i contributi saranno dovuti dalla data di decorrenza dell'assistenza e versati a partire dal primo giorno del trimestre successivo alla data d'iscrizione.

10.7 Il mancato pagamento dei contributi da parte del Socio o delle Società e/o Fondazioni datrici di lavoro nei termini stabiliti comporta la sospensione dell'erogazione delle prestazioni e dell'esercizio di ogni altro diritto derivante dalla partecipazione al FISDE. Qualora la morosità si protragga oltre tre mesi e non sia stata richiesta ed accordata una dilazione di pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione, questo può disporre l'esclusione del Socio e del rispettivo nucleo familiare dal FISDE.

10.8 Nel caso di ritardo del pagamento dei contributi da parte delle Società datrici di lavoro che si protragga oltre 3 mesi rispetto al termine di cui al 1° comma, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso interbancario tre mesi lettera.

TITOLO IV – PRESTAZIONI

Art. 11 - Decorrenza dell'assistenza

11.1 L'assistenza decorre di norma dalla data di iscrizione al FISDE, a condizione che sia stata effettuata nei termini specificamente indicati per ciascuna categoria all'art. 5.

L'iscrizione al FISDE potrà essere effettuata, successivamente ai detti termini, nelle sole ipotesi di cui all'art. 4.1, lettere a) e c) e del Responsabile del Fondo in carica, ma l'assistenza avrà inizio decorsi 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In caso di reiscrizione, l'assistenza decorre dopo 180 giorni dalla data della stessa.

11.2 Nei casi di iscrizione successiva ai termini specificamente indicati all'art. 5 per i quali non sia intervenuta la decadenza, ovvero di reiscrizione del Socio e/o di componenti del nucleo familiare assistibile, il Socio dovrà versare un contributo aggiuntivo pari alle quote non versate, per sé e/o per componenti del nucleo familiare assistibile, per i mesi (o frazione di mese) di mancata iscrizione fino a un massimo di 36 mesi.

11.3 L'assistenza in favore dei Dirigenti neo-promossi o neo-assunti e del loro nucleo familiare potrà avere effetto sin dalla nomina o dall'assunzione, qualora l'iscrizione al FISDE sia effettuata entro 90 giorni dai predetti eventi.

11.4 L'assistenza dei Soci di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell'art. 4.1 è senza soluzione di continuità se l'iscrizione avviene entro 90 giorni dalla data di maturazione del diritto all'iscrizione.

11.5 L'assistenza in favore dei componenti del nucleo familiare dei Soci di cui alla lettera a) dell'art. 4.1 decorrerà dalla data di nascita per i figli e dalla data della vivenza a carico per gli altri assistibili, purché comunicate al FISDE entro 180 giorni; in difetto l'assistenza avrà inizio decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione.

11.6 L'assistenza in favore dei componenti del nucleo familiare dei Soci sarà in ogni caso sospesa qualora entro il termine del 31 dicembre di ogni anno non venga rinnovata da parte del Socio la dichiarazione di responsabilità di cui all'art. 5.1 lett. b).

Art. 12 - Prestazioni

12.1 Il FISDE non può costituire proprie strutture assistenziali, ma eroga soltanto prestazioni sanitarie integrative di carattere economico, mediante:

a) convenzioni con strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale o comunque autorizzate all'esercizio di attività sanitarie, nonché con esercenti le professioni sanitarie;

b) il rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli Iscritti, nei limiti di seguito indicati.

12.2 L'entità delle prestazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione del FISDE in rapporto ai mezzi finanziari di cui dispone il FISDE stesso, tenuto conto dell'art. 29.

12.3 Le prestazioni, che saranno erogate in base al Tariffario predisposto dal Consiglio di Amministrazione, riguardano:

- 1) prestazioni medico specialistiche
- 2) prestazioni stomatologiche ed odontoiatriche
- 3) degenze
- 4) interventi chirurgici
- 5) analisi ed accertamenti
- 6) terapie
- 7) presidi
- 8) assistenza infermieristica
- 9) prestazioni varie

Art. 13 - Erogazioni delle prestazioni

13.1 Le prestazioni economiche di cui all'art. 12 saranno erogate, nei limiti del Tariffario in vigore, soltanto dopo che siano state conseguite le relative prestazioni sanitarie e sulla base della documentazione clinica e di spesa prodotta dall'Iscritto o dalla struttura sanitaria convenzionata. È facoltà del FISDE chiedere all'Iscritto l'esibizione della documentazione clinica e di spesa in originale.

13.2 Il diritto alle prestazioni è subordinato alla condizione che, nel momento in cui la spesa viene sostenuta, l'interessato risulti iscritto al FISDE e sia in regola con il versamento dei contributi, nonché al rispetto di quanto previsto dall'art. 6.3. In caso di morosità si applicherà la norma di cui all'art. 10.7.

13.3 La richiesta di prestazioni da parte degli Iscritti dovrà essere inoltrata all'amministrazione del FISDE in modalità telematica nelle forme e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e che saranno portati a conoscenza degli Iscritti stessi mediante opportuna comunicazione. In ogni caso, i Soci iscritti dovranno trasmettere le richieste di rimborso al Fondo – a pena di decadenza – entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di emissione della fattura per la spesa sanitaria sostenuta.

Art. 14 - Reclami

14.1 Avverso i provvedimenti del FISDE che neghino in tutto o in parte l'erogazione delle prestazioni, l'Iscritto avrà facoltà di proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione, da spedire con raccomandata r.r. o PEC entro 30 giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.

14.2 L'Iscritto è tenuto a presentare il ricorso di cui all'articolo precedente prima di presentare eventuale domanda in sede giudiziaria.

14.3 Ai sensi dell'art. 19.1, lett. j), Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a decidere i ricorsi entro 60 giorni dalla loro presentazione.

TITOLO V – GOVERNANCE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 15 - Organi del FISDE

15.1 Gli organi del FISDE sono:

a) l'Assemblea dei Delegati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

- c)** il Presidente;
- d)** i Comitati Consiliari;
- e)** il Collegio Sindacale;
- f)** il Responsabile del Fondo.

15.2 Tutte le cariche sociali di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui alla lettera f), durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rinnovabili per non più di tre mandati consecutivi. Per i componenti dell'Assemblea dei Delegati non opera il limite dei tre mandati consecutivi. In ogni caso la durata delle singole cariche è prorogata finché non si sia proceduto alla nomina dei nuovi componenti.

15.3 I rappresentanti dei Soci di cui all'art. 4.1 in seno ai vari organi debbono appartenere ai Soci di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo art. 4.1. Le Società del Gruppo Eni, quelle aderenti in via convenzionale ai sensi dell'art. 8.4, nonché le Fondazioni di cui all'art. 4.1 affidano ad Eni l'individuazione dei propri rappresentanti.

15.4 Sono titolari del diritto di elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti dei Soci negli organi di cui all'art. 15.1, lettere a), b) ed e) i Soci di cui all'art. 4.1 lettere a), b) c) e d).

15.5 Le cariche sociali non sono retribuite.

Capo II – Dell'Assemblea dei Delegati

Art. 16 - Composizione

16.1 L'Assemblea dei Delegati rappresenta le Società e le Fondazioni datrici di lavoro nonché i Soci. Le sue deliberazioni sono prese in conformità alla legge e al presente Statuto ed obbligano tutti i datori di lavoro e tutti i Soci.

16.2 Nel rispetto del criterio di pariteticità l'Assemblea è formata da 12 componenti, dei quali:

- 6 in rappresentanza delle Società e delle Fondazioni;
- 6 in rappresentanza dei Soci.

16.3 I Delegati delle Società e delle Fondazioni sono nominati, ai sensi dell'art. 15.3 secondo periodo, da Eni.

16.4 I Delegati dei Soci sono:

- a)** 2 nominati dal Coordinamento RSA Dirigenti del Gruppo Eni;
- b)** 4 scelti dai Soci con metodo elettivo di cui 2 devono appartenere alla categoria dei pensionati ai sensi dell'art. 4.1, lett. b).

16.5 L'elezione dei Delegati dei Soci avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale allegato al presente Statuto.

16.6 La nomina dei Delegati di cui agli artt. 16.3 e 16.4, lett. a), viene comunicata dalla Parte Istituitiva interessata per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

16.7 Costituisce causa di decadenza dalla carica di Delegato la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, nonché la perdita per i rappresentanti dei Soci della qualità di Socio di cui all'art. 15.3.

16.8 Il Delegato eletto in rappresentanza dei Soci che nel corso del triennio cessa o decada dall'incarico per qualsiasi motivo è sostituito dal primo dei non eletti per la rispettiva categoria.

16.9 In caso di cessazione o decadenza di un Delegato nominato in rappresentanza delle Società o del Coordinamento RSA Dirigenti del Gruppo Eni, la Parte Istituitiva interessata nominerà il sostituto e ne darà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16.10 Il Delegato subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.

16.11 Ogni Delegato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro componente dell'Assemblea della medesima categoria (Società / Soci) mediante delega scritta, valida solo per singole Assemblee, che va conservata agli atti del Fondo.

Art. 17 – Compiti e funzioni

17.1 L'Assemblea dei Delegati delibera:

- a)** l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e la relativa relazione;
- b)** l'approvazione delle modifiche da apportare al presente Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, per la successiva definizione dell'accordo di cui all'art. 31.1;
- c)** l'approvazione su eventuali argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- d)** lo scioglimento del Fondo ai sensi dell'art. 32.1.

17.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano di età, che è assistito dal Responsabile del Fondo con funzioni di Segretario dell'Assemblea. Il Presidente constata la regolarità della convocazione, accerta che l'Assemblea risulti validamente costituita e assicura il suo regolare svolgimento.

17.3 L'Assemblea dei Delegati è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente, mediante comunicazione scritta recante l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno – corredati da eventuale documentazione – da inviare a mezzo posta elettronica o raccomandata ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

17.4 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e la relativa relazione ai sensi dell'art. 28.4.

17.5 L'Assemblea è altresì convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità ovvero qualora almeno 1/3 dei Delegati ne facciano richiesta scritta e motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, al Presidente.

17.6 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Delegati di ciascuna categoria e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti.

17.7 A giudizio del Presidente, l'Assemblea può riunirsi anche per videoconferenza o con altri idonei mezzi telematici. Le relative modalità di attuazione e quelle di partecipazione dei Delegati devono essere precisate nell'avviso di convocazione.

17.8 All'Assemblea partecipano i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

17.9 Il verbale di riunione dell'Assemblea, che è conservato agli atti del FISDE, è redatto dal Segretario dell'Assemblea, che lo sottoscrive unitamente al Presidente e ne cura l'invio ai componenti degli Organi del FISDE.

Capo III – Del Consiglio di Amministrazione

Art. 18 - Composizione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto di sei membri scelti tra i Soci di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4.1 dei quali tre nominati, ai sensi dell'art. 15.3 secondo periodo, da Eni, uno dal Coordinamento RSA Dirigenti del Gruppo Eni e due scelti dai Soci con metodo elettivo, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale allegato al presente Statuto. Uno dei membri eletti dai Soci deve appartenere alla categoria dei pensionati ai sensi dell'art. 4.1, lett. b).

18.2 Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, a pena di ineleggibilità quali:

- assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
- assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni.

18.3 Tutti i membri del CdA devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, cioè aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività direttive che abbiano comportato l'acquisizione di conoscenze in materia previdenziale e/o assicurativa e/o amministrativa e/o giuridica e/o economico-finanziaria e/o sanitaria e/o di relazioni industriali.

18.4 Successivamente alla nomina, nell'ambito della prima riunione, il Consiglio verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 18.2 e 18.3 dandone evidenza nel verbale.

18.5 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare (per rinuncia, decadenza o morte) un amministratore di quelli eletti dai Soci, gli altri provvedono a cooptare il primo dei non eletti dall'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione della categoria di appartenenza ai sensi dell'art. 3.2 del Regolamento elettorale, ovvero, in sua assenza, dell'altra categoria. Qualora venga a mancare un amministratore nominato in rappresentanza delle Società o del Coordinamento RSA Dirigenti del Gruppo Eni, la Parte Istitutiva interessata provvede ad indicare il sostituto dandone comunicazione scritta al Presidente. I nuovi amministratori così nominati scadono insieme agli altri in carica all'atto della loro nomina.

Art. 19 - Compiti e funzioni

19.1 Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri di gestione per la realizzazione dello scopo sociale, in coerenza con l'obiettivo di garantire la sostenibilità finanziaria e patrimoniale di lungo termine. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a)** delibera sugli orientamenti generali dell'assistenza integrativa;
- b)** elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- c)** approva il bilancio preventivo;
- d)** approva il bilancio consuntivo annuale e la relativa relazione e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione di competenza;
- e)** approva il Bilancio Tecnico attuariale;
- f)** stabilisce le modalità di versamento dei contributi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10;
- g)** definisce le modalità di erogazione delle prestazioni ed il relativo Tariffario;
- h)** approva le convenzioni con le strutture sanitarie di cui all'art. 12.1;
- i)** delibera sui casi di esclusione degli Iscritti, nonché su ogni altro provvedimento nei confronti degli stessi ivi inclusi quelli previsti dall'art. 7.2;
- j)** decide sui ricorsi degli Iscritti;
- k)** indice le elezioni dei rappresentanti degli Iscritti negli organi sociali;
- l)** propone all'Assemblea dei Delegati del FISDE le modifiche da apportare al presente Statuto;
- m)** approva interventi di rimborso straordinario, ulteriori rispetto alle prestazioni di cui all'art. 12, a favore degli Iscritti che ne facciano motivata richiesta scritta nell'ambito delle prestazioni assistenziali previste dalle Parti Istitutive di cui all'art. 1.2, entro le disponibilità finanziarie allocabili in un eventuale fondo straordinario;
- n)** informa annualmente le Parti Istitutive sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Fondo e sulla sua sostenibilità nel medio periodo;
- o)** definisce con proprio Regolamento le modalità di svolgimento delle attività, delle riunioni e del voto del Consiglio di Amministrazione, ivi incluse le modalità telematiche ed il voto per corrispondenza;
- p)** propone alle Parti Istitutive eventuali modifiche alla misura dei contributi di cui all'art. 9.4 ovvero all'accordo contenente le indicazioni ed ai parametri sulla base dei quali è determinata l'entità delle prestazioni ai sensi dell'art. 12.2;
- q)** definisce i tetti di reddito di cui all'art. 4.3;
- r)** nomina eventuali Comitati Consiliari.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con delibera assunta a maggioranza dei propri componenti, l'esercizio di specifici poteri al Presidente ovvero ad uno dei componenti del Consiglio medesimo.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi di cui alle lettere b), c), d), f), g), h), i), l), m), o) per i quali il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

19.5 Il verbale delle riunioni viene redatto dal Responsabile del Fondo nelle sue funzioni di segretario, che lo sottoscrive unitamente al Presidente, ed è allibrato e conservato agli atti del FISDE.

Capo III – Del Presidente

Art. 20 – Elezione

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglie, alternativamente, per un mandato tra i membri nominati dall'Eni e dalle Società del Gruppo e, per quello successivo, tra i membri scelti dai Soci e dal Coordinamento RSA Dirigenti del Gruppo Eni.

Art. 21 - Compiti e funzioni

21.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza del FISDE nei rapporti con i terzi e in giudizio e su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione può conferire ad altri il potere di rappresentare il FISDE in singoli atti, anche assegnando eventuali specifiche procure.

21.2 Il Presidente sovrintende alla gestione del FISDE e assicura l'attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione. Esercita, inoltre, gli specifici poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19.2.

21.3 In caso di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni ed i poteri il Consigliere più anziano di età.

Capo IV – Dei Comitati Consiliari

Art. 22 - Composizione

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più Comitati Consiliari che, salva diversa previsione nella delibera che ne dispone la costituzione, durano in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione.

22.2 Ogni Comitato Consiliare è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da altri due membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Compiti e funzioni

23.1 Il Comitato Consiliare opera con finalità istruttorie e propositive in relazione ai compiti del Consiglio negli ambiti di cui all'art. 19.1, lettere e), f), g), h), i), j), m).

23.2 Il Comitato Consiliare è convocato dal Presidente, senza una frequenza minima prestabilita. È validamente costituito con la presenza di tutti componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Capo V – Del Collegio Sindacale

Art. 24 - Composizione

24.1 Il Collegio Sindacale è composto da 4 membri effettivi e 2 supplenti, metà dei quali nominati, ai sensi dell'art. 15.3 secondo periodo, da Eni ed altrettanti eletti dai Soci, secondo le norme del Regolamento elettorale allegato al presente documento.

24.2 Il Collegio elegge il suo Presidente tra i componenti appartenenti alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del FISDE.

24.3 I Sindaci dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità fissati dalla normativa vigente.

24.4 Successivamente alla nomina, nell'ambito della prima riunione del Consiglio, lo stesso verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli art. 24.3 dandone evidenza nel verbale.

24.5 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Sindaco, questo viene sostituito dal supplente nominato dalla rispettiva rappresentanza e dura in carica fino alla scadenza del Collegio.

Art. 25 - Compiti e funzioni

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo contabile della gestione del FISDE, esamina il bilancio, formula proprie osservazioni e relazioni al Consiglio di Amministrazione, procede in qualsiasi momento ad atti di ispezione, assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Capo VI – Del Responsabile del Fondo

Art. 26 - Ruolo e funzioni

26.1 Il Responsabile del Fondo, funzionalmente dipendente dal Presidente, assiste gli Organi del FISDE, e ne esegue le deliberazioni, gestendo, coordinando e controllando la struttura operativa del Fondo stesso. Esercita, inoltre, gli specifici poteri di rappresentanza a lui delegati dal Presidente ai sensi dell'art. 21.1.

26.2 Il Responsabile del Fondo assiste alle riunioni degli Organi Collegiali, escluse – salvo invito – quelle del Collegio Sindacale.

26.3 Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità:

- assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
- assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni.

26.4 Il Responsabile del Fondo deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, cioè aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di responsabilità che abbiano comportato l'acquisizione di conoscenze in materia previdenziale e/o assicurativa e/o amministrativa e/o giuridica e/o economico-finanziaria e/o sanitaria e/o di relazioni industriali.

26.5 Successivamente alla nomina da parte di Eni, nell'ambito della prima riunione del Consiglio, lo stesso verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 26.3 e 26.4 dandone evidenza nel verbale.

Art. 27 - Incompatibilità

La carica di Responsabile del Fondo è incompatibile con quelle di cui all'art. 15.1, lett. a), b), c), d) ed e).

TITOLO VI – GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 28 - Preventivo e rendiconto annuale

28.1 L'esercizio finanziario del FISDE decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Per ogni esercizio finanziario saranno redatti a cura del Responsabile del Fondo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale.

28.3 Il bilancio preventivo sarà presentato in tempo utile a consentire l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione entro la fine del mese di dicembre dell'anno antecedente quello di competenza.

28.4 Il bilancio consuntivo annuale, corredato dalla relazione del Presidente del FISDE e da quella del Collegio Sindacale, sarà presentato in tempo utile a consentire l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di competenza e comunque in tempo utile per la comunicazione al Ministero della Salute.

28.5 Copia del bilancio preventivo e consuntivo saranno trasmesse per informativa alle Parti Istitutive del FISDE.

Art. 29 - Bilancio Tecnico attuariale

29.1 Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il Bilancio Tecnico attuariale al fine di monitorare la sostenibilità finanziaria e patrimoniale, garantendo in ogni caso che il Patrimonio del Fondo non sia negativo su un orizzonte temporale non inferiore ai 6 anni.

29.2 Nel caso in cui il Bilancio Tecnico attuariale evidenzi un andamento negativo che determini una rilevante riduzione del Patrimonio del Fondo entro il sesto anno del periodo di osservazione, il Consiglio di Amministrazione ne darà informativa alle Parti Istitutive per le azioni da attuare.

29.3 Il Bilancio Tecnico attuariale è redatto dalla struttura con l'eventuale supporto di professionisti esterni.

Art. 30 - Patrimonio del Fondo

30.1 Il patrimonio viene riportato nel bilancio annuale ed è aggiornato dai risultati degli esercizi finanziari.

30.2 Gli eventuali investimenti del patrimonio del Fondo, coerentemente con le proprie finalità di sostenibilità finanziaria e patrimoniale di lungo termine, sono ispirati ai principi di diversificazione, sicurezza, redditività e liquidabilità degli investimenti medesimi.

30.3 Il patrimonio non può essere investito in beni immobiliari. Sono, altresì, vietati investimenti in operazioni ad elevato contenuto di rischio, intendendosi per tali quelle operazioni finanziarie speculative o aleatorie che hanno un'elevata probabilità di compromettere l'integrità del capitale investito.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Modifiche statutarie

31.1 Le modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea dei Delegati, possono essere realizzate soltanto mediante nuovo accordo tra le Parti Istitutive.

31.2 Le modifiche stesse saranno portate a conoscenza dei Soci mediante comunicazione a cura del Consiglio di Amministrazione anche attraverso il sito Internet del FISDE.

Art. 32 - Scioglimento del FISDE

32.1 Il FISDE si scioglie per impossibilità del conseguimento dello scopo sociale su proposta unanime del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea dei Delegati con il voto favorevole di almeno due terzi dei propri componenti.

32.2 Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina dei liquidatori ed alla devoluzione degli eventuali residui attivi secondo le indicazioni eventualmente contenute nell'atto di scioglimento e con l'osservanza dell'articolo 148, comma 8 lettera b), del D.P.R. n. 917 del 1986 circa la destinazione del patrimonio del Fondo ad altra associazione con finalità analoghe.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1.1 Almeno cinque mesi prima della scadenza del triennio di carica dell'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive degli organi del FISDE ai sensi dell'art. 19.1, lett. k) dello Statuto. Successivamente, il Presidente procede tempestivamente all'invio per posta elettronica a tutti i Soci di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 4.1 dello Statuto del calendario elettorale.

1.2 Il calendario elettorale stabilisce le date ed i termini di cui ai successivi artt. 2.1, 2.2, 3.1, 4.2, 5.1 e 5.3.

1.3 Con la comunicazione di cui all'art. 1.1, il Presidente invita altresì i Soci di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4.1 dello Statuto a manifestare la propria volontà di candidarsi per l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione o per il Collegio Sindacale.

1.4 La comunicazione del Presidente è pubblicata anche sul sito del FISDE.

Art. 2 – Modalità di presentazione della candidatura

2.1 L'interessato potrà presentare la propria candidatura sul sito internet del FISDE attraverso l'apposita sezione presente nell'area riservata "My FISDE". La candidatura ad uno degli organi del FISDE preclude la possibilità di candidarsi per gli altri organi nella medesima tornata elettorale.

2.2 La candidatura si perfeziona qualora, entro il termine previsto dal calendario di cui all'art. 1.2, siano pervenute 10 manifestazioni di sostegno da parte di Soci di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 4.1 dello Statuto. I predetti Soci possono manifestare, attraverso l'area riservata "My FISDE", il proprio sostegno in favore di un solo candidato e a condizione che non abbiano a loro volta presentato la propria candidatura ai sensi del precedente art. 2.1.

Art. 3 – Formazione delle liste

3.1 Al termine del periodo di cui all'art. 2.2, il Presidente predispone, in ordine alfabetico, le liste dei candidati rispettivamente per l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

3.2 Ai fini di quanto previsto dagli artt. 16.4, lett. b) e 18.1 dello Statuto, le liste dei candidati all'Assemblea dei Delegati e al Consiglio di Amministrazione specificheranno la categoria a cui appartiene il candidato e la Società in cui prestano o prestavano servizio al momento della presentazione della propria candidatura.

Art. 4 – votazione

4.1 Almeno cinque giorni prima dell'avvio del periodo definito per la votazione dei candidati previsto dal calendario di cui all'art. 1.2, il Presidente invita per posta elettronica i Soci di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 4.1 dello Statuto ad esprimere il proprio voto accedendo all'apposita sezione presente nell'area riservata "My FISDE".

4.2 Durante il periodo definito per la votazione, comunque non inferiore a 7 giorni, ciascun Socio di cui all'art. 4.1 può esprimere attraverso l'area riservata "My FISDE" due voti per ciascuna lista.

4.3 Il sistema informatico di voto garantisce la segretezza, l'immodificabilità e l'incorruttibilità del voto espresso dai Soci.

Art. 5 – Risultati elettorali

5.1 Al termine del periodo definito dal calendario elettorale per la votazione, si procederà all'apertura dell'urna elettronica alla presenza di un rappresentante indicato da Eni, un rappresentante indicato dal Coordinamento RSA Dirigenti del Gruppo Eni, del Presidente e del Responsabile del Fondo in qualità di Segretario. Quest'ultimo procede alla verbalizzazione dei risultati elettorali. Il verbale, sottoscritto da tutti i presenti all'apertura dell'urna elettronica, è conservato agli atti del Fondo.

5.2 Risulteranno eletti i candidati di ciascuna lista che avranno ricevuto il più elevato numero di voti fino a concorrenza del numero di seggi da assegnare nell'organo di riferimento. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli artt. 16.4, lett. b) e 18.1 dello Statuto, i seggi riservati ai pensionati saranno attribuiti ai candidati appartenenti a tale categoria che abbiano ricevuto il più elevato numero di voti. In caso di parità di numero di voti ricevuti, il seggio è attribuito al candidato con l'età anagrafica più elevata.

5.3 Degli esiti del procedimento elettorale viene data informazione mediante pubblicazione sul sito del FISDE con indicazione dei voti ricevuti da ogni candidato nell'ambito di ciascuna categoria.